

ANALISI DELLE POLITICHE IN MATERIA DI SANITA'

(IV COMMISSIONE PERMANENTE)

REDATTORE: Antonio Prina

COMPONENTI DEL GRUPPO: Carla Campana, Roberta Gambacciani, Nadia Pasotti, Antonio Prina

1. FINALITÀ DELLE LEGGI

La Commissione Quarta "Sanità" ha registrato un'intensa attività, con l'esame di numerosi provvedimenti; si illustrano le proposte di legge licenziate dalla commissione:

Proposta di legge 120 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), divenuta legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

La proposta di iniziativa consiliare disciplina l'uso delle medicine complementari (omeopatia, agopuntura, fitoterapia) da parte di medici, veterinari e farmacisti, considerando in maniera compiuta la materia delle medicine complementari, intende favorire il loro sviluppo e la ricerca scientifica nel settore, nonché promuovere la progressiva integrazione nel Servizio sanitario regionale (SSR), primariamente per quelle medicine complementari più utilizzate dai cittadini e che sono già erogate dai servizi sanitari della Toscana.

La legge riveste le caratteristiche di una legge-manifesto in quanto manca totalmente una normativa statale al riguardo e si interferisce con l'ordinamento delle professioni e con la istruzione universitaria. Il governo ha impugnato la legge sotto gli aspetti delle competenze statali attinenti all'istruzione ed agli ordini professionali e, a seguito di una valutazione in merito alla fondatezza del ricorso, si è pervenuti alla presentazione di una proposta di legge correttiva delle disposizioni impuginate da parte degli stessi proponenti della prima proposta:

Proposta di legge 182 Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), divenuta legge regionale 25 maggio 2007, n. 31; si tratta di una legge di manutenzione con l'unico fine di superare, adeguandosi completamente, le censure poste dal ricorso del Governo alla legge regionale 9/2007; la nuova legge ha modificato in particolare il comma 3 dell'articolo 3, relativo al riconoscimento dei titoli e ai requisiti per l'ammissione negli elenchi, ed ha riportato in capo agli ordini professionali la competenza.

Il caso di queste due leggi si segnala perché significativo per la tendenza in atto, dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo quinto della Costituzione, non solo ad affidare la definizione delle materie alla giurisprudenza costituzionale, ma anche, di conseguenza, a ricorrere alla trattativa con le strutture ministeriali preposte a far rispettare il riparto delle materie di competenza per redigere un testo di legge conforme ai principi costituzionali.

Proposta di legge 138 Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 (Autorizzazione al commercio di funghi epigei spontanei), (di iniziativa della Giunta), approvata in congiunta con la seconda commissione e divenuta legge regionale 23 maggio 2007, n. 24.

L'obiettivo della legge (di manutenzione e semplificazione) è quello di eliminare il monopolio della funzione di controllo e certificazione dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita, da parte delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche coerenti sia con gli impegni assunti dal governo regionale in materia di semplificazione e sburocratizzazione, sia con la tendenza, evidenziata soprattutto dalla normativa comunitaria (regolamenti CE 178/2002 e 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) a spostare la responsabilità dei controlli dalla pubblica amministrazione alle imprese (passaggio dal controllo burocratico a forme più duttili di auto-controllo, da esercitarsi all'interno di un quadro di regole predefinite).

Proposta di legge 11 (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli autonomi), approvata in congiunta con la seconda commissione e divenuta legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

La legge regionale sulla sicurezza dei lavoratori agricoli (proposta di legge di iniziativa consiliare presentata nella passata legislatura ed a lungo discusso ed emendato) è stata portata a termine, con un ampio accordo, sul testo modificato in commissione e in aula. L'intento più significativo della legge è quello di estendere anche ai "lavoratori autonomi" l'applicabilità delle norme statali in materia di sicurezza e prevenzione per i lavoratori subordinati.

Proposta di legge 140 Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000 n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), (di iniziativa della Giunta), divenuta legge regionale 28 giugno 2007, n. 36.

La legge in oggetto (di manutenzione e semplificazione) interviene sulla legge regionale 16/2000, modificando dieci dei ventiquattro articoli dedicati alla "Assistenza farmaceutica" ed introducendone quattro nuovi. Gli obiettivi principali della legge sono stati due: la semplificazione delle procedure per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'estensione della rete regionale di distribuzione del farmaco. In particolare, viene introdotto l'istituto della "proiezione" della sede farmaceutica, ipotesi non contemplata dalla normativa statale e che è stata oggetto di pareri, modifiche e ristesura al fine di attenuare i possibili rilievi di legittimità costituzionale.

Proposta di legge 164 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri), (di iniziativa della Giunta), divenuta legge regionale 4 aprile 2007, n. 17.

La legge riguarda modifiche ed integrazioni al regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285, seguendo una direzione verso cui si sono mosse altre regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Marche); la regione, pur in assenza di una norma quadro nazionale e della sua definizione ha voluto intervenire su un problema e un disagio per i familiari riguardo al trasporto di salme e cadaveri da un comune all'altro che impediva, di fatto, le onoranze funebri in caso di comune diverso da quello di decesso.

Proposta di legge 206 Modifiche alla legge regionale 8/1999 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), (di iniziativa della Giunta), divenuta legge regionale 12 novembre 2007, n. 56.

Obiettivi della legge (di manutenzione e semplificazione): differenziare le procedure per l'autorizzazione previste dall'articolo 5 della legge regionale 8/1999 per le attività libero professionali svolte negli "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie", prevedendo, per le attività meno complesse, in luogo dell'autorizzazione la semplice dichiarazione di avvio della nuova attività (DIA); intervenire su alcuni punti specifici della legge regionale, che, anche se di minore importanza, avevano suscitato alcuni dubbi e difficoltà sul piano applicativo; introdurre alcune modifiche in termini di competenza istituzionale per rendere la legge regionale 8/1999 conforme alle nuove previsioni statutarie (trasferimento alla Giunta del potere di nomina di organismi tecnici).

Proposta di legge 195 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), divenuta legge regionale 12 novembre 2007, n. 57.

La legge (di iniziativa della Giunta) ha interessato la modifica di alcuni importanti articoli della legge 41/2005, anche in relazione alle modifiche apportate dalla commissione al PISR 2007-1010 approvato contemporaneamente. Le modifiche hanno riguardato principalmente:

- modifiche all'articolo 16 relativo alle associazioni familiari ed alla possibilità che le stesse ed i relativi nuclei familiari realizzino attività di cura e di assistenza alle persone loro affidate e alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato;
- modifiche all'articolo 29 che esplicitano che il piano di zona o piano integrato di salute deve indicare la capacità di intervento di strutture e servizi già presenti sul territorio, nonché il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali;
- ampliamento dell'articolo 41, in relazione alla modifica della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");
- introduzione dell'adeguamento da parte di enti locali e aziende unità sanitarie locali dei regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato: dichiarazione dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- interventi sull'art. 62 per quanto riguarda le figure professionali preposte alla funzione di direzione delle strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, viene eliminata la restrizione di tali figure al solo profilo sociale; le strutture già autorizzate, che hanno finito il relativo percorso e siano in possesso di autorizzazione definitiva, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento;
- interventi all'articolo 63, che introducono dei termini per i procedimenti in corso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento.

Proposta di legge 121 (Interventi regionali a contrasto della violenza contro le donne e i minori)

Proposta di legge 181 (Norme contro la violenza di genere)

Entrambe di iniziativa consiliare riunite in un *testo unificato* (Norme contro la violenza di genere), legge regionale 16 novembre 2007, n. 59.

La legge interviene nella lotta alla violenza di genere, attraverso la creazione di una rete di soggetti sul territorio con l'obiettivo di prevenire gli episodi di violenza e assistere le vittime. Il testo è stato oggetto di una riscrittura complessiva al fine di unificare le due proposte e modificare alcune parti; la proposta di legge è stata licenziata in seduta congiunta con la prima commissione "Affari istituzionali" l'8 novembre 2007. Si tratta di una legge di settore, innovativa nel campo della assistenza sociale attraverso l'opera di prevenzione e di aiuto alle persone, anche straniere, in difficoltà e la promozione di una rete di relazioni tra soggetti pubblici e privati che si occupano del problema.

2. RAPPORTO TRA LEGGE ED ALTRI STRUMENTI DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE

Le leggi regionali di settore prevedono un'ampia fascia di regolamentazione demandata agli atti amministrativi, quali il piano sanitario e il piano integrato sociale principalmente, ma anche le deliberazioni consiliari attuative.

Ad esempio, in materia di requisiti per le strutture sanitarie, la commissione ha licenziato (il 12 aprile 2007) la proposta di delibera 343 "Laboratorio di Antidoping: approvazione requisiti per l'esercizio, approvazione requisiti, manuali e procedure per l'accreditamento" che contiene la disciplina di un servizio essenziale a tutela di coloro che praticano un'attività sportiva e che è stata oggetto di consultazioni, approfondimenti e di modifiche.

La legge regionale 41/2005 di riordino della materia "assistenza sociale" prevede per la sua attuazione due atti fondamentali:

- il regolamento di attuazione (presentato alla commissione per il parere solo all'inizio del 2008, con notevole ritardo sul disposto legislativo, e non ancora emanato a tre anni dall'approvazione della legge);
- il piano integrato sociale regionale che ha visto la presentazione a giugno e l'approvazione in aula consiliare il 31 ottobre 2007, dopo un lungo iter in commissione.

Il lavoro svolto per l'esame e l'approvazione del nuovo Piano integrato sociale (PISR) era stato preceduto dall'approvazione:

- della proposta di delibera 317 (Integrazione del programma straordinario degli investimenti nel settore sociale), relativa al finanziamento della realizzazione di strutture socio-assistenziali sul territorio secondo i criteri indicati dal PISR 2002-2004. (licenziata il 21 febbraio 2007)
- della mozione n. 501 (In merito alla compartecipazione dei familiari per le prestazioni sociali), approvata nella seduta del 3 ottobre 2007 e contenente indicazioni riprese con l'adozione del PISR.

L'esame della *proposta di delibera 398 "Piano integrato sociale regionale (PISR 2007-2010)"* ha impegnato la commissione tra giugno e ottobre 2007, con una

capillare consultazione a cui sono state dedicate tre giornate tra luglio e settembre ed un'ampia discussione con ben cinque sedute di commissione dedicate al piano, nell'ottobre 2007: in un mese di intenso lavoro la commissione si è fatta proponente di numerose integrazioni significative. L'approvazione contestuale della proposta di legge 195 di modifica della legge regionale di settore n. 41/2005 ha influito sul lavoro istruttorio e sul testo.

Il piano attua una forte integrazione socio-sanitaria ed attiverà risorse, nel quadriennio 2007-2010, stimabili in 1.604,28 milioni di euro. Con il piano, è stata adottata una risoluzione che impegna la Giunta regionale ad una forte integrazione tra PISR e Piano sanitario, collaborando con la commissione competente ad un documento che prefiguri l'approvazione di un unico piano integrato sanitario e sociale per il prossimo triennio (Risoluzione n. 52 Consiglio regionale del 31 ottobre 2007- Per la costruzione di un unico piano sociale e sanitario).

E' iniziato anche l'iter relativo al nuovo Piano sanitario regionale 2008-2010, dopo che un primo documento preliminare è stato presentato in Commissione alla fine di luglio, la commissione ha messo a disposizione tale materiale sul sito del Consiglio regionale con l'apertura di un "Blog" di discussione con i cittadini, primo caso in Consiglio regionale, per permettere a tutti i toscani di dare un contributo all'elaborazione del nuovo piano sanitario. Il documento preliminare ex articolo 48 dello Statuto è stato presentato, poi, in aula in dicembre.

Tra le proposte di deliberazione licenziate si segnala la proposta di delibera 440 concernente il parere sul "regolamento generale di organizzazione" dell'agenzia regionale di sanità (ARS), punto essenziale per l'avvio di una regolare attività della nuova gestione ARS, in quanto esempio di una collaborazione necessaria tra gli organi regionali preposti al controllo degli enti.

3. RAPPORTI GIUNTA-CONSIGLIO

Le proposte di legge presentate dalla Giunta oggetto di particolari modifiche in commissione sono state la 140 in materia di farmacie e la 195 in materia sociale.

In particolare, la disposizione riguardante la "proiezione" di una sede farmaceutica è stata più volte riscritta ed esaminata in commissione al fine di ricondurla ad una versione non impugnabile, mentre è stato necessario introdurre una disposizione transitoria sulle piante organiche e sui procedimenti. Si è ritenuto conforme al dettato statutario il trasferimento in capo alla Giunta dell'atto amministrativo di definizione delle piante organiche provinciali delle farmacie.

Per quanto riguarda la proposta di legge 195 in materia sociale, si è inserita in legge la previsione dell'adeguamento dei regolamenti locali al criterio della valutazione ISEE per l'accesso alle prestazioni, ritenendo insufficiente l'indicazione di tale criterio nei soli atti di programmazione.

4. RAPPORTI REGIONE-ENTI LOCALI

Le proposte di legge in materia sanitaria non sempre coinvolgono i rapporti con gli enti locali, ma alcune di quelle approvate riguardavano competenze locali.

In particolare: la proposta di legge 164 in materia di trasporto di salme e cadaveri era stata concepita per andare incontro ai problemi segnalati dai comuni ed è stata da loro condivisa; la proposta di legge 140 in materia di servizio farmaceutico coinvolge il comune nella definizione delle piante organiche delle farmacie, attribuendo un ruolo innovativo al sindaco con l'istituto della "proiezione", e nella fissazione degli orari di apertura; la proposta di legge 206 in materia di requisiti per le strutture sanitarie incide sull'autorizzazione comunale e sulla denuncia di inizio attività (DIA), semplificando alcuni adempimenti.

Le proposte di legge 121 e 181 in materia di violenza di genere prevedono interventi degli enti locali e la costituzione di una "rete" a livello provinciale.

La proposta di legge 195 in materia di assistenza sociale prevede la creazione di un "sistema informativo sociale" assieme agli enti locali e un adeguamento dei regolamenti locali per l'accesso ai servizi socio-assistenziali al criterio ISEE (previsto da norme statali e regionali) "in modo coerente con gli atti di programmazione regionale e zonale".

5. ATTUAZIONE DELLE INNOVAZIONI PROCEDURALI STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Sulle informative della giunta regionale ex articolo 48 dello Statuto, si segnalano come svolte in commissione solo due e di importanza secondaria: il documento preliminare relativo alla proposta di legge regionale in materia di disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private (10 ottobre); e il documento preliminare relativo alla proposta di legge regionale in materia di accreditamento dei servizi alla persona e delle strutture del sistema integrato (18 ottobre).

In merito non sono stati adottati atti di indirizzo. Alcune informative di notevole importanza si sono svolte in aula, quali l'informativa riguardo al piano sanitario 2008-2010 e quella dell'assessore alle politiche sociali in merito alla proposta di legge sulla non-autosufficienza: collegata a questa è stata l'approvazione della mozione n. 519 (Atto di indirizzo ex articolo 48 dello Statuto collegato all'informativa della Giunta regionale sulla proposta di legge per la costituzione del fondo per la non autosufficienza), nella seduta del 31 ottobre 2007.

Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, i pareri obbligatori richiesti sui regolamenti di attuazione delle leggi sono stati solo 2:

- Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (disciplina dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing) - Decisione della Giunta regionale n. 25 del 23/10/2006: espresso parere favorevole (richieste solo modifiche formali), in seduta congiunta con la Terza commissione nel febbraio 2007;
- Regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione regionale di bioetica (CRB) - Decisione della Giunta regionale n. 21 del 29/10/2007: non espresso parere per decorrenza termine.

Ai sensi degli articoli 11 e 37 dello Statuto, i pareri espressi sui bilanci preventivi degli enti regionali sono stati:

1. ARPAT (Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana) - Bilancio preventivo annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2010 (Decisione della Giunta regionale n. 8 del 19/02/2007). In riunione congiunta delle commissioni IV e VI il 3 maggio 2007 è stato espresso parere favorevole insieme con la proposta di risoluzione n. 43 del 16 maggio 2007 collegata alla deliberazione (proposta dalle commissioni e adottata dal Consiglio).

Tale risoluzione invita la Giunta regionale “a presentare al Consiglio regionale, entro e non oltre sei mesi, una proposta di legge di riforma dell’ARPAT che rinnovi e rafforzi la “missione” dell’Agenzia”. Ed invita l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana: “a presentare alle Commissioni consiliari Quarta “Sanità” e Sesta “Territorio e ambiente” report sulla distribuzione del personale dell’Agenzia nelle strutture operative territoriali e sui controlli effettuati nel territorio toscano”.

2. Agenzia regionale di Sanità (ARS) - dopo gli atti di riforma dell’Agenzia adottati dalla commissione nel corso del 2006 (nuovo ordinamento e nomina Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori), la commissione ha proceduto al parere sul bilancio preventivo 2007 e pluriennale 2007-2009; in precedenza, erano stati approvati dal Consiglio, dopo un lungo e difficoltoso iter, i bilanci di esercizio per gli anni 2004, 2005 e 2006 dell’agenzia.

Articolo 50 – nomine

La Commissione si è occupata della designazione di componenti e di nomine nelle varie AUSL ed enti sanitari toscani:

- Nomina del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa e dei direttori dell’Azienda USL di Pistoia e dell’Azienda USL di Massa Carrara;
- Nomina del direttore generale dell’Azienda USL 4 di Prato;
- Nomina del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa e del direttore generale dell’azienda USL n. 12 di Viareggio.

La Commissione si è limitata ad una presa d’atto della designazione indicata dalla Giunta, come in passato deciso in attesa della legge regionale sulle nomine negli enti regionali.

6. ELEMENTI RILEVANTI NEL PROCESSO DECISIONALE

Alcuni atti hanno avuto come preistruttoria un ampio giro di consultazioni; tra questi, in primo luogo, il piano integrato sociale regionale, ma anche le proposte di legge in materia di servizio farmaceutico, in materia di violenza di genere, sull’esercizio delle “medicine complementari”, sulla sicurezza dei lavoratori agricoli. Alcune osservazioni emerse dalle consultazioni sono risultate fonte di approfondimenti e pareri giuridici su richiesta dei consiglieri.

I pareri del Consiglio delle autonomie locali non sono stati numerosi e, solo in un caso, è stata formulata una raccomandazione: in merito alla disposizione della proposta di legge 195 riguardante il sistema informativo sociale regionale, si è richiesto di inserire tra i soggetti pubblici coinvolti le “società della salute” attualmente costituite in forma sperimentale; la raccomandazione non è stata accolta dalla commissione in

quanto manca tuttora una precisa definizione giuridica del nuovo organismo, in attesa della prossima approvazione di una legge regionale.

I pareri tecnici del settore di assistenza giuridico-legislativa sono stati richiesti e valutati con interesse sia dal relatore che dai commissari specialmente sulle proposte di legge più complesse. In un caso, le disposizioni in materia di farmacie, la richiesta di approfondimento è stata particolare ed ha dato luogo a riscritture e ad ulteriori pareri. Molto elaborata e faticosa è stata anche la vicenda della legge sulla sicurezza in agricoltura e l'elaborazione di un testo unificato sulla violenza di genere. Si segnalano alcuni pareri legislativi critici su aspetti di legittimità che hanno portato al momentaneo accantonamento di talune proposte di legge: in materia di erboristeria, in materia di concorsi riservati per medici precari.

Seminari, audizioni, incontri e visite

E' proseguita anche nel 2007 l'analisi sulle Società della salute toscane.

Dopo un'indagine condotta attraverso 10 giornate di incontro e confronto con gli organismi istituzionali delle singole società (svoltesi tra settembre e dicembre 2006), la Commissione, nel marzo 2007, ha indetto il *seminario "Stati generali delle SDS"*: un'intera giornata di studio e di riflessione sulla sperimentazione di questi nuovi assetti organizzativi con finalità di governo integrato dei servizi territoriali sociali e sanitari che ha gettato le basi per la nuova legge regionale allora in fase di elaborazione e di studio. La comunicazione ex articolo 48 dell'assessore Rossi sulla nuova proposta di legge si è svolta, dopo ripetuti rinvii, il 13 febbraio 2008, in aula consiliare.

Numerose le audizioni effettuate:

- con i rappresentanti dell'Agenzia regionale di sanità;
- con responsabili, amministratori e lavoratori riguardo alla delicata vicenda del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica – CSPO;
- sul primo soccorso di Pelago;
- sulla cura dell'autismo;
- sul sistema toscana trapianti;
- sulle problematiche mondo sportivo amatoriale e giovanile;
- sulla riorganizzazione e sviluppo del Presidio ospedaliero di Volterra;
- sull'ospedale del Ceppo di Pistoia;

Sono state effettuate le seguenti visite:

- al policlinico Le Scotte di Siena;
- all'Unità operativa di immunoterapia oncologica;
- presso i servizi di primo intervento di Capalbio (GR).

7. ALTRI ELEMENTI DI RILIEVO

Atti di indirizzo:

La mozione n. 381 Consiglio regionale del 28 febbraio 2007: "Sull'episodio che ha colpito tre pazienti oggetto di trapianto nella nostra Regione" ha dato origine ad una audizione in commissione dell'Assessore al diritto alla salute e di esperti in materia di trapianti, nella seduta n. 65 del 7 marzo 2007.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA (Sanità)

PROPOSTE DI LEGGE

ANNO 2007

N. e tipo di atto¹	Diventato²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
p.d.l. 120	l.r. n. 9 19/02/07	Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, e dei medici veterinari	CR	S	X	
p.d.l. 164	l.r. n. 17 04/04/07	Disciplina del trasporto di salme e cadaveri	GR	F		
p.d.l. 138	l.r. n. 24 23/05/07	Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 (raccolta al commercio di funghi epigei spontanei). parere congiunto con la II commissione	GR	S		
p.d.l. 11	l.r. n. 30 25/05/07	Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli autonomi – parere congiunto con la II commissione	CR	S	X	Clausola valutativa
p.d.l. 140	l.r. n. 36 28/06/07	Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000 n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)	GR	S	X	
p.d.l. 182	l.r. n. 31 25/05/07	Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).	CR	F		
p.d.l. 206	l.r. n. 56 12/11/07	Modifiche alla legge regionale 8/99 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento)..	GR	F		

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto ¹	Diventato ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.l. 195	l.r. n. 57 12/11/07	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).	GR	S		
p.d.l. 121 p.d.l. 181	l.r. n. 59 16/11/07	p.d.l. 121 - Interventi regionali a contrasto della violenza contro le donne e i minori) p.d.l. 181 - Norme contro la violenza di genere TESTO UNIFICATO “Norme contro la violenza di genere”.	CR	S	X	Clausola valutativa

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

¹ Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

¹ Indicare se GR o CR

¹ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

¹ Contrassegnare con una “x” se svolte

¹ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA (Sanità)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

ANNO 2007

N. e tipo di atto⁷	Diventato⁸	Oggetto	Iniziativa⁹	Modifiche¹⁰	Consultazioni¹¹	Note¹²
p.d.d. 317	Del. CR n. 28 28/02/07	Integrazione del programma straordinario degli investimenti nel settore sociale	GR	F		
p.d.d. 349	Del. CR n. 46 04/04/07	Legge regionale 17/99 – Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di paternariato 2007-2010- parere secondario alla terza commissione	GR	F		
p.d.d. 343	Del. CR n. 48 17/04/07	Laboratorio di Antidoping: approvazione requisiti per l'esercizio, approvazione requisiti, manuali e procedure per l'accreditamento	GR	S	X	
p.d.d. 362	Del. CR n. 58 16/05/07	ARPAT – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana: programma di attività triennale 2007-2009 e annuale 2007 – parere congiunto con VI commissione	GR	F		
p.d.d. 398	Del. CR n. 113 30/10/07	Piano integrato sociale regionale (PISR 2007-2010). Approvazione	GR	S	X	Risoluzione CR n.52 del 31 ottobre 2007
p.d.d. 355	Del. CR n.125 15/12/07	Legge regionale 40/2005 art 82 quaterdesies – Agenzia regionale di Sanità (ARS) – Bilancio di esercizio 2004 - approvazione	GR	F		
p.d.d. 356	Del. CR n. 126 15/12/07	Legge regionale 40/2005 art 82 quaterdesies – Agenzia regionale di Sanità (ARS) – Bilancio di esercizio 2005 - approvazione	GR	F		
p.d.d. 437	Del. CR n. 127 15/12/07	Legge regionale 40/2005 art 82 quaterdesies – Agenzia regionale di Sanità – Bilancio di esercizio 2006 - approvazione	GR	F		

⁷ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

⁸ Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

⁹ Indicare se GR o CR

¹⁰ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

¹¹ Contrassegnare con una "x" se svolte

¹² Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto ⁷	Diventato ⁸	Oggetto	Iniziativa ⁹	Modifiche ¹⁰	Consultazioni ¹¹	Note ¹²
p.d.d. 440	Del. CR n. 128 15/12/07	Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, adottato dal C.d.a con deliberazione n. 41 del 12.09.2007. Acquisizione parere del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 82 terdecies della legge regionale 24.02.2005 n. 40	GR	F		
p.d.d. 457	Del. CR n. 135 19/12/07	Bilancio preventivo 2007 e pluriennale 2007-2009 dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS). Richiesta di parere al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 82 quaterdecies della legge regionale 40/2005	GR	F		

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

¹ Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

¹ Indicare se GR o CR

¹ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

¹ Contrassegnare con una "x" se svolte

¹ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA (Sanità)

PROPOSTE DI REGOLAMENTO

ANNO 2007

N. e tipo di atto¹³	Diventato¹⁴	Oggetto	Iniziativa¹⁵	Modifiche¹⁶	Consultazioni¹⁷	Note¹⁸
Decisione GR n. 21 del 29/10/2007	d.p.g.r. 18 febbraio 2008 n. 7/R	Regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione regionale di bioetica (CRB). Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere previsto dallo Statuto.	GR			Non espresso parere per decorrenza dei termini
Decisione GR n. 25 del 23/10/2006	d.p.g.r. 2 ottobre 2007, n. 47/R	Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28(Disciplina delle attività di estetica e piercing).	GR	F		Parere favorevole. Solo modifiche formali

¹³ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

¹⁴ Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n.ro e data

¹⁵ Indicare se GR o CR

¹⁶ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

¹⁷ Contrassegnare con una "x" se svolte

¹⁸ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.